

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2028

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**MANCA, ANIASI, BORGOGGIO, CELLINI, DIGLIO, IOSSA,
SALERNO, DEL BUE, DELL'UNTO, NONNE, RAFFAELLI**

Modifiche al decreto-legge 6 dicembre 1984, n. 807, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 febbraio 1985, n. 10, recante disposizioni urgenti in materia di trasmissioni radiotelevisive

Presentata il 15 dicembre 1992

ONOREVOLI COLLEGHI! — La crisi che investe la RAI rende necessario e non rinviabile un intervento di emergenza sull'assetto istituzionale dell'azienda, che anticipi il provvedimento più generale di riforma che dovrà risolvere le questioni dell'assetto societario e delle risorse; provvedimento che comunque dovrà essere varato entro il prossimo anno, anche in considerazione del fatto che il decreto-legge 19 ottobre 1992, n. 408, recante disposizioni urgenti in materia di pubblicità radiotelevisiva, fissa al 31 dicembre 1993 la scadenza dell'attuale regime finanziario dell'azienda radiotelevisiva pubblica.

Occorre immediatamente un intervento straordinario del legislatore che consenta alla RAI di superare l'attuale mancanza di governo.

Siamo convinti che la RAI debba uscire dalla lottizzazione; ma è altrettanto vero che va salvaguardato il rapporto fra servizio pubblico e Parlamento, rapporto che è garanzia fondamentale di democrazia e di pluralismo.

Uscire dalla lottizzazione significa innanzitutto eliminare l'attuale sistema di un consiglio di amministrazione composto da sedici membri eletti dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi con un meccanismo studiato per garantire la maggioranza parlamentare e la minoranza più forte.

È necessario dare alla RAI un organo ristretto che abbia una derivazione parlamentare ma che sia eletto con un meccanismo tale da garantire una scelta non

lottizzata dei suoi componenti. Da qui la previsione di un consiglio di amministrazione di cinque membri provenienti dai vari campi di intervento della RAI (cultura, industria, tecnologia, informazione) e nominati, in via transitoria ed eccezionale, in attesa della nuova legge di riforma complessiva della RAI, dal Presidente della Camera e dal Presidente del Senato, d'intesa tra di loro.

Il consiglio di amministrazione dovrà essere dotato di reali poteri di gestione dell'azienda. È questo un punto fondamentale: se ci si limitasse a modificare i criteri di elezione ed il numero dei consiglieri mantenendo il sistema di attribuzione dei poteri introdotto dal decreto-legge 6 dicembre 1984, n. 807, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 febbraio 1985, n. 10, il direttore generale sarebbe di fatto un commissario.

Senza rivedere gli attuali equilibri di potere, si eleggerebbero non dei consiglieri di amministrazione, ma dei semplici garanti, che, tra l'altro, privi di poteri, non potrebbero esercitare nessuna reale funzione di garanzia.

In questo quadro, la nostra proposta prevede che il presidente della RAI venga eletto, a maggioranza qualificata, fra i cinque consiglieri dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, per stabilire un legame istituzionale fra l'azienda e l'organo che ne fissa gli indirizzi e per creare una figura che abbia un ruolo di garanzia nei confronti del Parlamento « operante ». I poteri del presidente verranno stabiliti dal consiglio di amministrazione.

Il direttore generale dovrebbe invece essere nominato dall'assemblea dei soci, sentito il consiglio di amministrazione.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. Il comma 1 dell'articolo 5 del decreto-legge 6 dicembre 1984, n. 807, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 febbraio 1985, n. 10, è sostituito dal seguente:

« 1. Il presidente del consiglio di amministrazione della società per azioni concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo è eletto, a maggioranza dei due terzi dei componenti, dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi tra i cinque membri che compongono il consiglio di amministrazione e dura in carica per l'intera durata della legislatura ».

2. Il comma 3 dell'articolo 6 del decreto-legge 6 dicembre 1984, n. 807, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 febbraio 1985, n. 10, è abrogato.

ART. 2.

1. Il comma 1 dell'articolo 6 del decreto-legge 6 dicembre 1984, n. 807, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 febbraio 1985, n. 10, come modificato dall'articolo 25 della legge 6 agosto 1990, n. 223, è sostituito dal seguente:

« 1. Il consiglio di amministrazione della società per azioni concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo è composto di cinque membri nominati dal Presidente della Camera dei deputati e dal Presidente del Senato della Repubblica d'intesa tra di loro ».

ART. 3.

1. Al comma 4 dell'articolo 6 del decreto-legge 6 dicembre 1984, n. 807, con-

vertito, con modificazioni, dalla legge 4 febbraio 1985, n. 10, dopo la lettera *h-bis*), sono inserite le seguenti:

« *h-ter*) sovrintende all'organizzazione ed all'attività dell'azienda e nomina i dirigenti;

h-quater) esercita tutti gli altri poteri previsti dal codice civile, ad eccezione di quelli che delega al presidente — organo di collegamento con il Parlamento — al quale spetta la rappresentanza legale, la vigilanza sulla complessiva attività aziendale e sui più rilevanti atti di gestione, e al direttore generale, al quale spetta la responsabilità della gestione aziendale secondo le indicazioni del consiglio stesso ».

ART. 4.

1. Dopo l'articolo 6 del decreto-legge 6 dicembre 1984, n. 807, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 febbraio 1985, n. 10, è inserito il seguente:

« ART. 6-bis. — (*Nomina del consiglio di amministrazione*). — 1. La nomina del consiglio di amministrazione deve avvenire all'inizio di ogni legislatura.

2. Se nel corso della legislatura vengono a mancare uno o più consiglieri si provvede alla sostituzione ai sensi dell'articolo 6, comma 1.

3. La cessazione dei consiglieri per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il consiglio di amministrazione è stato ricostituito ai sensi del comma 1 ».

ART. 5.

1. L'articolo 8 del decreto-legge 6 dicembre 1984, n. 807, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 febbraio 1985, n. 10, è sostituito dal seguente:

« ART. 8. — (*Direttore generale*). — 1. Il direttore generale è nominato dall'assemblea dei soci della società per azioni concessionaria del servizio pubblico radiotele-

visivo, sentito il consiglio di amministrazione, dura in carica per tre anni ed è rinnovabile.

2. Il direttore generale partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del consiglio di amministrazione ».

ART. 6.

1. Il capitale sociale della società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo non può essere inferiore al 15 per cento del fatturato medio del quinquennio precedente al rinnovo degli organi sociali.

2. L'azionista provvede all'adeguamento del capitale sociale contestualmente al rinnovo degli organi sociali.